

TAMPONAMENTO A CATENA

Un caso abbastanza “classico” di incidente stradale, che ha avuto una sua regolamentazione sia stragiudiziale (accordo Ania) che un’ampia trattazione giudiziale, è quello del tamponamento a catena fra almeno tre veicoli. Invero, per lo più, il tamponamento coinvolge tre veicoli, ed in tal caso il problema è semplicemente stabilire, al fine di deliberare se risarcire o meno i danni anteriori al veicolo intermedio, se questo tamponò il veicolo che lo precedeva prima di essere tamponato ovvero se, dopo essersi regolarmente arrestato, fu tamponato e sospinto contro il veicolo anteriore. La causa quindi è quasi sempre promossa dal secondo veicolo nei confronti del terzo ed il tema del contendere è – come detto - la risarcibilità o meno dei danni anteriori del secondo

Altro problema si pone, sempre nello stesso caso, allorché è il primo veicolo (naturalmente il proprietario) ad agire in giudizio, in quanto questo deve operare la scelta se citare il secondo o direttamente il terzo, laddove sia certo che fu questo a tamponare il secondo sospingendolo contro il primo. In verità ciò non è quasi mai certo ed allora si preferisce citare il secondo veicolo lasciando che sia eventualmente questo a citare in giudizio il terzo in manleva. Non di meno, laddove – come detto – sia certo che fu il terzo veicolo a sospingere il secondo contro il primo, l’eventuale citazione di detto secondo veicolo piuttosto che del terzo direttamente potrebbe essere preferibile, anche se potrebbe poi comportare dei problemi di spese di causa. GdP Montecchio Emilia

Quello in esame è un caso abbastanza “classico” di incidente stradale, che ha avuto una sua regolamentazione sia stragiudiziale (accordo Ania) che un’ampia trattazione giudiziale.

Invero, per lo più, il tamponamento coinvolge tre veicoli ed è in genere promossa da quello collocato in mezzo agli altri due, ed in tal caso il problema è “semplicemente” di appurare e stabilire, al fine di deliberare se risarcire o meno anche i danni anteriori al veicolo “attore” intermedio, se questo tamponò il veicolo che lo precedeva prima di essere tamponato ovvero se, dopo essersi regolarmente arrestato, fu tamponato e sospinto contro il veicolo anteriore.

La causa quindi è per lo più promossa dal secondo veicolo nei confronti del terzo – restando invece escluso il primo - ed il tema del contendere è – come detto - la risarcibilità o meno dei danni anteriori del secondo.

Altro problema si pone, sempre nello stesso caso ma con presupposti diversi, allorché (come nel presente giudizio) è il proprietario del primo veicolo ad agire in giudizio, in quanto questo deve operare la scelta se citare il secondo o direttamente il terzo, laddove sia certo che fu questo a tamponare il secondo sospingendolo contro il primo. In verità ciò non è quasi mai certo ed allora in genere l’attore (titolare del primo veicolo) preferisce citare il secondo veicolo – dal quale certamente fu tamponato - lasciando che sia eventualmente questo a chiamare in giudizio il terzo in manleva. Non di meno, laddove – come detto – sia certo che fu il terzo veicolo a sospingere il secondo contro il primo, l’eventuale citazione di detto secondo veicolo piuttosto che del terzo direttamente potrebbe comportare dei problemi di spese di causa.

Talvolta, addirittura, i mezzi coinvolti non sono solo tre ma addirittura quattro (o più) ed in tal caso il discorso è caratterizzato ed insieme complicato se è il titolare del secondo veicolo ad agire in giudizio e se questo cita direttamente il quarto e non già il terzo, dando per certo che sia stato l’ultimo a tamponare e

sospingergli contro appunto il terzo veicolo e nel contempo assumendo di aver tamponato il primo solo per l'urto subito dall'ultimo veicolo e non prima. Ma non è questo il caso che ci riguarda.

omissis

Tali essendo le risultanze istruttorie si osserva che, nel caso di specie, manca ogni prova che il tamponamento della prima auto sia stato cagionato dall'Audi del convenuto prima o dopo che la stessa fosse stata a sua volta tamponata dalla Fiat Uno di Modena del terzo chiamato.

Del resto, anche ammesso e non concesso (per dette indecisioni), che si possa considerare provato l'integrale risarcimento a favore del veicolo di mezzo del x, anche in tal caso tale circostanza, pur significativa e indicativa, non sarebbe comunque decisiva per la decisione della causa, ben potendo ogni Compagnia risarcire – in ipotesi, magari per errori di valutazione od altro – persino danni non dovuti.

In ogni caso questo gdp ritiene che non può considerarsi come riconoscimento di colpa il fatto che una compagnia assicuratrice abbia erogato un risarcimento (totale o parziale, specie a soggetto diverso dall'attore) dato che neppure il pagamento totale comporta automaticamente un riconoscimento della colpa e chiude a priori ogni dissertazione sulla colpa stessa (ovvero pregiudica eventuali contrapposte richieste risarcitorie dell'antagonista). Infatti l'offerta "pro bono pacis" di una somma di danaro da parte della convenuta Compagnia di Assicurazioni in favore della parte attrice, a tacitazione delle pretese creditorie ed interpretata da quest'ultima come titolo di mero acconto monetario o di risarcimento parziale dei danni, in forza dell'atto di transazione stragiudiziale, non costituisce, un riconoscimento implicito ed inequivocabile della colpa esclusiva del proprio assicurato da parte della convenuta Compagnia di Assicurazioni (contra Gdp Ravanusa 25.5.05).

Si ribadisce comunque che il risarcimento integrale in questione è da un lato non decisivo e dall'altro non provato e pertanto non sopperisce alle già citate carenze probatorie.

omissis

In caso di tamponamento tra veicoli, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282

Ma detto principio è applicabile nel caso di tamponamento fra due veicoli (e nel caso di specie a favore degli attori) mentre nel caso di tamponamenti multipli a "catena" (e quindi nel caso per le altre parti) si applicano altri principi.

Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna. Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2003, n. 8646

In tema di tamponamenti a catena la giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, la responsabilità del conducente dell'ultimo veicolo della colonna soltanto quando questa sia ferma (Cass., 18-10-1960, n. 2813 - Cass., 18-10-1967, n. 2128 - Cass., 13-2-1970, n. 358 - Cass., 14-4-1976, n. 1329), mentre nell'ipotesi di colonna in movimento ritiene applicabile l'art. 2054 co. II Cod. Civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., 24-1-1975, n. 277 - Cass., 10-5-1988, n. 3415 - Cass., 26-1-1995, n. 935 - Cass., 7-7-1999, n. 7020). (Cass. 29.05.03 n. 8646)

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. applicabile anche nei casi di tamponamento a catena, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11983/92, 3415/88) costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Nè può qualificarsi come evento imprevedibile, in quanto improvviso ed inaspettato, il pararsi innanzi di un veicolo che arresta la propria marcia sulla corsia di sorpasso. Tribunale Milano, 16 aprile 2005-Giustizia a Milano 2005, 35.

Pertanto nella fattispecie, laddove si tratta di un tamponamento multiplo e non è risultato provato, non solo se il veicolo di mezzo fu tamponato e sospinto (ovvero se tamponò preventivamente il primo veicolo) né provato o dichiarato se la coda fosse in sosta o in movimento, deve necessariamente applicarsi, a carico dei convenuti e dei chiamati, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., con conseguente paritetico addebito di colpa al 50 %-.

Il principio di diritto secondo cui, in caso di tamponamento a catena, è addebitato all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti vale solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati. Nel caso di veicoli in movimento, invece, trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, il comma 2 dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni. Nessuna presunzione legale può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente l'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, è stato perciò tamponato. Cassazione civile, sez. III, 03/07/2008, n. 18234

Il comma 2 dell'art. 2054 c.c. si applica anche al caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, con riguardo ai veicoli intermedi, con esclusione pertanto del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, con conseguente presunzione di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo

antistante, salva comunque la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cassazione civile, sez. III, 03/07/2008, n. 18234 Resp. civ. e prev. 2008, 12, 2603

Decisione inedita, con la quale la S.C. interviene nuovamente, e senza soluzione di continuità interpretativa rispetto ai precedenti arresti, su una questione di rilevante importanza nella pratica processuale.

La fattispecie è quella del tamponamento multiplo ("a catena") verificatosi tra veicoli in movimento.

Nella differente ipotesi di tamponamento a catena tra macchine ferme, in quanto incolonnate, vige infatti il principio, diverso da quello della massima in epigrafe, in base al quale la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti viene attribuita all'ultimo veicolo della colonna (l'unico in movimento). In questo senso, Cass. civ., 14 aprile 1976, n. 132, inedita; Cass. civ., 15 gennaio 1973, n. 140, inedita; Cass. civ., 13 febbraio 1970, n. 358.

Nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento è invece consolidato il principio espresso dalla decisione in commento (si vedano, infatti, Cass. civ., 9 marzo 2004, n. 4754, inedita; Cass. civ., 29 maggio 2003, n. 8646, in Arch. giur. circ. sin., 2003, 1067; Cass. civ., 7 luglio 1999, n. 7020, inedita), secondo il quale ai veicoli intermedi si applica la presunzione di pari concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. rispetto a ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), sulla base della inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

Ciò comporta, sul piano delle conseguenze risarcitorie, che ciascun conducente è responsabile dei danni subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal "suo" tamponante, del danno subito alla parte posteriore.

La previsione dell'operatività di tale presunzione non impedisce ovviamente, come la sentenza ricorda (analogamente ai precedenti conformi sopra indicati) a ciascun conducente di veicolo tamponante di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al veicolo che precede, prova la cui difficoltà è comunque di tutta evidenza.

Ne deriva anche, come espressamente specificato dalla pronuncia in commento, che in tali ipotesi non può trovare applicazione nessuna presunzione di cui all'art. 2054 c.c. per fondare una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo soltanto, e non dall'ultimo, è stato tamponato.

La presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. non trova quindi applicazione rispetto al primo ed all'ultimo veicolo della colonna, beneficiando il primo veicolo della presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. nei confronti del veicolo che lo ha tamponato ed essendo gravato, il conducente dell'ultimo veicolo, della medesima presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. a beneficio del conducente del veicolo che lo precedeva e che da lui è stato tamponato.

Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna. Cassazione civile, sez. III, 29/05/2003, n. 8646